



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
SEDE DI PALERMO**

CAPITOLATO SPECIALE

RDO N.

SMART CIG: Z622517D61

Affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 140 lampadine LED per le esigenze del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

1. OGGETTO

L'oggetto della RDO è la fornitura **di lampadine LED** destinate agli Uffici di questo Tribunale.

2. QUANTITA' E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

In dettaglio la RDO ha ad oggetto quanto segue:

La fornitura di n. 140 lampadine LED a filamento aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** a bulbo interamente in vetro trasparente;
- **Potenza:** 8 W o altra equivalente ai 60 W di una lampada ad incandescenza;
- **Lumen: 800;**
- **Tipo di attacco:** E14;
- **Tensione:** 220-240 V;
- **Temperatura colore:** 2200-2700 K (luce calda);
- **Forma:** a oliva;
- **Conformità ai CAM:** si;
- **Indice di resa cromatica (CRI):** ≥ 90 ; (vedi cam dm 11/1/2017)
- **Certificazioni:** CE;
- **Etichette ambientali:** ecolabel;
- **Classe di efficienza energetica:** A+ (valore minimo);

3. LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fornitura del materiale dovrà essere effettuata presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, in via Butera n.6, al primo piano, **entro 30 giorni** dalla stipula del contratto.

Ai fini dell'espletamento della consegna l'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva dovrà rivolgersi alla signora Antonella Colli, nella qualità di referente, che l'aggiudicatario avrà cura di contattare al nr. 091/7431215 con congruo anticipo rispetto alla data della consegna al fine di concordare tempi e modi di esecuzione delle prestazioni.

4. INVARIABILITA' DEL PREZZO D'APPALTO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile. Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativo alla fornitura.

5. GARANZIA DEFINITIVA

La ditta affidataria dovrà, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, nella misura del 10% e delle eventuali maggiorazioni dovute a un maggiore ribasso dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA (art. 103 dello stesso d.lgs. 50/2016). L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la suddetta garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura che la stessa riterrà di determinare, ma che non potrà superare la percentuale della garanzia che dovrebbe essere prestata.

6. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il fornitore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, pertanto è vietata qualsiasi ipotesi di cessione o subappalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

7.FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi della prestazione sarà corrisposto da questo Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, che dovrà contenere espresso riferimento al contratto, allo SMART CIG, nonché al Codice Fiscale e Partita iva della società e al Codice univoco IPA: **"RE3REB"**. La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emessa in contrasto con le previsioni del presente atto, non sarà ritenuta valida e pertanto sarà rifiutata. La fattura dovrà essere emessa solo a seguito del rilascio da parte del direttore dell'esecuzione di apposito certificato di regolare esecuzione. Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190. I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line. La ditta appaltatrice dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed

integrazioni). Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

8. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo SMART CIG è il seguente: **Z622517D61**. In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

9. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell' art. 8 DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., come chiarito dalla Risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E dell'Agenzia delle Entrate, è a carico del fornitore il quale dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico, di cui si dovranno fornire gli estremi, o, in alternativa, l'assolvimento diretto dell'imposta di bollo (c.d. virtuale). L'ammontare dell'imposta di bollo dovrà essere pari ad €16,00.

10. PENALITÀ

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016). L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento. L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

11. RECESSO

Il Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;

giusta causa;

mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;

mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;

nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Tribunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.10) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 (consultabile sul sito www.normattiva.it) e dal "Codice di comportamento per il personale degli Uffici della Giustizia Amministrativa.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

14. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o

inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

16. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici del T.A.R. per la Sicilia – Sede di Palermo, competente per le finalità di aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per finalità legate all'espletamento della presente procedura di affidamento per **la fornitura di n. 140 lampadine LED.**

Tali finalità possono riguardare:

- la verifica delle capacità professionali ed economico - finanziarie del Fornitore nonché dei requisiti richiesti da questo Capitolato Speciale per la partecipazione alla gara ed allo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, anche in adempimento di precisi obblighi di legge;
- l'acquisizione delle informazioni di carattere commerciale aventi ad oggetto i servizi e i prodotti (prezzo, caratteristiche tecniche, aree di consegna, etc.), ai fini della procedura di scelta del contraente, della successiva stipula e dell'esecuzione del Contratto;
- gli adempimenti legali, fiscali, contabili connessi al contratto e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa;

I dati possono essere utilizzati, in forma anonima, anche per ricerche di mercato.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di acquisto o di stipulare e dare esecuzione ai relativi contratti, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul T.A.R. per la Sicilia – Sede di Palermo.

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

Dati sensibili e giudiziari:

Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati, per le finalità sopra evidenziate, saranno trattati dal personale addetto all'Ufficio Ragioneria ed Economato, per le operazioni di negoziazione, amministrative, contabili e di pagamento, relative all'esecuzione del contratto,

nonché dal personale addetto all' Ufficio Protocollo per le necessarie attività di protocollazione e registrazione di tutti gli atti in entrata e in uscita.

I dati potranno inoltre essere comunicati:

- ai soggetti indicati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici, Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, in relazione alle verifiche da farsi o altre circostanze previste dallo stesso codice;
- ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;

Gli atti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016.

Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto ad eccezione dei contratti la cui conservazione è senza limiti di tempo.

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR;

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore del Tribunale al quale ci si potrà rivolgere, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it per esercitare i diritti riconosciuti all'interessato.

Diritti dell'interessato: Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trattati.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

1. ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
2. accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
3. chiedere e, nel caso, ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
4. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o con la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Fornitore/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il Fornitore si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'iniziativa di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di quest'Ufficio per le finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

17. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

18. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge o regolamento vigente in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Di Nino Ignazio Tel. 091/7431216 – e-mail i.dinino@giustizia-amministrativa.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma.**